



Protocollo d'intesa

TRA

Comune di Terni

E

OOSS - SNAG Confcommercio.....

Premesso che

- l'attività dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica viene abitualmente condotta all'interno di strutture di tipologia "chioschi-edicola" ubicate su aree comunali condotte in concessione ed articolate su tutto il territorio;
- oramai da tempo il settore economico dell'editoria sta attraversando una profonda fase di crisi economica, soprattutto in conseguenza del consolidamento di forme di informazione alternative, rese disponibili on line, e ciò si ripercuote in modo sostanziale sulla relativa rete distributiva, al punto che anche in sede locale si assiste ad una progressiva chiusura di tali attività;
- la rete di vendita garantisce la diffusione paritaria della stampa nel territorio urbano garantendo un servizio alla città di Terni e ai suoi cittadini;
- la rete delle edicole presenti sul territorio non rappresenta solo una rete di micro-imprese commerciali tenute alla vendita generale di quotidiani e periodici, ma costituisce altresì un presidio del territorio, che va necessariamente preservato al fine di evitarne la desertificazione;
- sono pertanto da incentivare le politiche volte al sostegno di tale segmento economico, individuando scelte che possano contemperare il sistema distributivo della stampa quotidiana e periodica con le esigenze degli operatori, con lo sviluppo imprenditoriale delle imprese;
- il Comune di Terni ritiene importante la presenza sul territorio di una rete funzionale di edicole, ben distribuita nei diversi quartieri, punto di riferimento per

residenti ed utenti, presidio dei luoghi, occasioni di informazione e centri di diffusione di servizi;

- per garantire la sostenibilità economica delle rivendite di giornali che conservino la centralità della vendita della stampa e dell'editoria e quindi mantengano il codice ATECO 47.62.10, promuovendone lo sviluppo, è opportuno incentivare lo sviluppo di altre attività complementari, ampliando le categorie di beni e i servizi offerti al pubblico e la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle Amministrazioni, consentendo un utilizzo multifunzionale del punto vendita, nel contempo valorizzando e sfruttando le potenzialità connesse alla prossimità della rete di vendita al cittadino, anche a tutela delle fasce deboli della popolazione, per ridurre gli spostamenti con mezzi privati e per una migliore vivibilità dei centri urbani;
- nell'ambito del complesso di iniziative e misure volte al rilancio di tutto il comparto delle attività produttive, il Comune di Terni intende incentivare il collegamento tra il sistema delle edicole e la rete dei servizi resi sul territorio dall'Ente.

Visti:

- il regolamento comunale a disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con DCC n. 28 del 21/03/2023 e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento comunale a disciplina delle concessioni di suolo pubblico approvato con DCC n. 135 del 15/06/2011 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Rinvio alle premesse)

Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2
(Finalità)

Il Comune di Terni intende supportare e affiancare la rete di vendita della stampa in un percorso di sviluppo imprenditoriale, promuovendo lo svolgimento in edicola di attività e servizi complementari rispetto all'attività di commercializzazione di quotidiani e periodici, che deve comunque essere conservata da tutti gli esercizi che aderiscono al presente protocollo.

Il presente protocollo intende altresì perseguire le ulteriori finalità

a livello di potenzialità imprenditoriali:

- sviluppare qualitativamente le attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica;
- prevedere iniziative volte a riqualificare e ridefinire il ruolo e la funzione dei tradizionali punti vendita della stampa;
- valorizzare il comparto editoriale generando nuovi modelli di business per la rete di vendita;
- promuovere la propensione alla lettura e l'acquisto di quotidiani e periodici in edicola;

a livello di innovazione:

- sostenere e promuovere il processo di digitalizzazione e di adeguamento tecnologico, volto al miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione aziendale delle edicole in termini di infrastrutturazione;
- valorizzare gli strumenti digitali nelle politiche di promozione turistica e marketing territoriale;

a livello di servizi al cittadino:

- promuovere lo sviluppo dei punti vendita come *hub* di servizi al cittadino e al turista;
- facilitare l'accesso e la diffusione di informazioni di pubblica utilità, sia in termini di iniziative pubbliche (eventi, mostre, attività culturali), sia di comunicazioni di servizio;
- migliorare la diffusione dell'informazione e dei servizi per il cittadino;
- individuare nuovi servizi per i residenti e gli utenti in genere che si avvicinano alle reti delle edicole.

Art. 3

(Misure per il sostegno e lo sviluppo imprenditoriale delle edicole)

Fermo restando il principio di cui all'art. 5, lett. d-bis, D. Lgs. n. 170/2001, in base al quale *“gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa”*, e comunque nel rispetto dei limiti a tal riguardo stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, le edicole possono destinare parte della loro superficie di vendita e/o svolgere le seguenti attività:

- a) erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica e la promozione del territorio (vendita biglietti o pacchetti turistici anche per conto terzi), il servizio info point, anche mediante la creazione di sportelli civici per servizi digitali comunali o diffusione di materiale informativo o la partecipazione a iniziative di pubblico interesse;

- b) consentendo l'utilizzo di spazi per l'installazione di defibrillatori o altri strumenti salva vita o altri strumenti per il primo soccorso, rispetto ai quali l'esercente è tenuto a vigilare sulle condizioni manutentive e di efficienza di base;
- c) esposizione del marchio Amore@Terni o di altri promossi dal Comune;
- d) servizi di promozione dello sport e delle connesse iniziative di diffusione incentivate dal Comune;
- e) servizi *hub* per ritiro/consegne per logistica urbana sostenibile;
- f) creazione di micro-spazi espositivi per eventi, promozioni locali o iniziative civiche e per attività di mediazione culturale e interculturale;
- g) installazione di armadietti di sicurezza dotati di un codice o di una chiave per l'accesso (cd. *lockers*) per le attività di cui alla lettera e);
- h) servizi digitali rivolti al cittadino;
- i) consentendo l'installazione di un servizio di video sorveglianza con telecamere di carattere generale o di illuminazione h24 o altri sistemi di emergenza (edicola come presidio di sicurezza urbana); in tal caso gli stessi esercenti non potranno comunque trattare in alcun modo i relativi dati poiché gli stessi dovranno essere acquisiti esclusivamente attraverso la rete comunale, sulla base delle vigenti disposizioni in materia;
- j) adozione di soluzioni tecnologiche sostenibili (es. pannelli fotovoltaici, illuminazione a LED, materiali riciclati).
- k) vendita di prodotti ulteriori a quelli editoriali, non alimentari o alimentari, comunque nel rispetto di ogni ulteriore disposizione vigente in materia, esclusa in ogni caso la somministrazione;
- l) brandizzazione per iniziative private e per iniziative di pubblico interesse o per iniziative individuate come meritevoli dall'ente;
- m) punti di assistenza micromobilità/biciclette;
- n) e-commerce;
- o) installazione di schermi pubblicitari a LED o di analoga tecnologia anche per conto terzi;
- p) creazione di isole della lettura (con tavolini, sedie e altre strutture amovibili e comunque previa concessione di occupazione di suolo pubblico laddove possibile);
- q) cura del decoro urbano in aree adiacenti.

L'estensione ad eventuali ulteriori attività potrà avvenire solo a seguito di revisione concordata del presente protocollo d'intesa e con riserva di valutare, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'impatto delle nuove che dovessero essere proposte.

Art. 4

(Concessione di suolo pubblico - Esenzione dal canone unico patrimoniale)

Ferma restando la superficie di occupazione attualmente ammessa, la concessione di suolo pubblico assentita per la vendita di quotidiani e periodici si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite, ivi comprese quelle di cui all'art. 3, purché permanga l'attività di vendita di quotidiani e periodi nel rispetto della disciplina vigente.

L'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale potrà essere ammessa a coloro che risultino regolarmente esercenti l'attività di punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica, in particolare per quanto concerne i profili di concessione di suolo pubblico e a livello commerciale, a condizione che gli stessi si impegnino a porre in essere e poi materialmente realizzino:

- per l'annualità 2026:
 - a) obbligatoriamente l'attività di cui alla lettera c) del precedente art. 3;
- per le annualità successive al 2026:
 - a) obbligatoriamente le attività di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 3;
 - b) una ulteriore attività a scelta dell'esercente tra quelle indicate al precedente art. 3, dalla lettera d) alla lettera q) inclusa

La relativa domanda di esenzione dovrà:

- contenere l'indicazione delle attività che ci si impegna a realizzare nel rispetto di quanto sopra illustrato;
- essere inviata alla società concessionaria del relativo servizio di esazione del canone unico patrimoniale;
- essere accompagnata da una autodichiarazione sulla regolarità della posizione rispetto ai precitati profili di occupazione di suolo pubblico e di carattere commerciale, ed altresì rispetto a quelli di seguito riportati quale causa di irricevibilità della domanda.

L'Amministrazione si riserva verifiche e controlli circa tali autodichiarazioni, in conformità al DPR n. 445/2000, ed in caso di dichiarazione false, mendaci o comunque non veritiere, oltre alle conseguenze penali ed amministrative normativamente stabilite, ciò comporterà la decadenza dai benefici conseguiti, con obbligo di restituire il canone unico patrimoniale del caso non versato maggiorato di eventuali interessi.

Gli impegni di cui sopra dovranno essere pienamente realizzati nel termine massimo di gg. 60 decorrenti dall'ammissione al beneficio.

In caso di mancato rispetto di tali termini e comunque laddove i suddetti impegni non vengano costantemente mantenuti o comunque regolarmente posti in essere per causa imputabile al titolare del punto vendita, gli esercenti beneficiari potranno essere dichiarati decaduti dal beneficio, con obbligo a loro carico di corrispondere integralmente il canone unico patrimoniale con ogni eventuale ulteriore onere.

L'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale decorre dalla data di presentazione della domanda con la sola eccezione dell'annualità 2026 per la quale la stessa produce effetti retroattivi dal 01/01/2026.

È comunque irricevibile la richiesta di ammissione a contributo proveniente da esercente l'attività di punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica non in regola:

- i. con i pagamenti di qualsiasi somma dovuta al Comune di Terni in conseguenza della pregressa occupazione;
- ii. con i profili edilizi, urbanistici e di sicurezza della struttura, inclusi quelli riferiti ai rispettivi profili autorizzatori o ai titoli normativamente previsti in sostituzione (SCIA o comunicazione).

Le parti confermano le esenzioni della Taric già disposte in favore di tutte le rivendite della stampa operanti sul territorio comunale.

Il Comune si impegna ad estendere alle edicole, aventi codice Ateco primario 47.62.10, – indipendentemente dallo svolgimento delle attività aggiuntive di cui all'art. 3 - tutte le eventuali agevolazioni e i contributi previsti dall'Amministrazione comunale in favore delle attività economiche e commerciali, in quanto compatibili, ivi comprese le agevolazioni tariffarie previste per il CUP di cui D.C.C. n. 78 del 9 aprile 2025.

Art. 5 **(Rinvio ad altre disposizioni)**

Il Comune di Terni, su proposta delle associazioni di categoria, si riserva di adottare specifiche disposizioni tali da disciplinare aumenti di superficie delle edicole attualmente esistenti, in ogni caso nel rispetto dei principi e dei criteri normativamente previsti in particolare in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza, decoro urbano, compatibilità con il Codice della Strada, ecc. e comunque previa relativa istruttoria da parte della competente Direzione Comunale.

Articolo 6 **(Implementazione e obiettivi ulteriori)**

Le Parti potranno promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento degli scopi della presente intesa nei tempi e nei modi di volta in volta stabiliti.

Le parti considerano sin d'ora rilevante implementare tali contenuti con i seguenti ulteriori obiettivi:

- Obiettivo 1: supporto delle iniziative intraprese dal Comune di Terni in materia di educazione civica ed indirizzate a comunità, cittadini, categorie e scuole;

- Obiettivo 2: sostegno e promozione di iniziative finalizzate all'educazione alla lettura di quotidiani, periodici e libri, e all'allargamento della platea dei lettori, soprattutto giovani, quale strumento indispensabile di crescita culturale, civile e democratica.

Articolo 7 **(Tavolo di confronto e monitoraggio)**

È istituito un tavolo di confronto tra il Comune e le Associazioni firmatarie del presente protocollo per monitorare la corretta esecuzione dello stesso e per ulteriori progetti o integrazioni, nonché per l'adozione di tutti i necessari atti esecutivi, al fine di individuare le soluzioni tecnico-amministrative più idonee per garantire la piena realizzazione degli obiettivi e dei contenuti.

Art. 8 **(Durata e disposizioni finali)**

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà durata di anni tre (3); lo stesso potrà essere rinnovato su concorde volontà delle parti.

Al fine di richiedere l'ammissione all'esenzione in questione:

- a) per l'annualità 2026 dovrà essere presentata conseguente istanza riferita solo a tale annualità;
- b) per le annualità 2027 e seguenti sino alla surriportata scadenza, la relativa domanda dovrà essere presentata entro i primi due mesi dell'anno di riferimento; in ogni caso l'esercente che dovesse richiedere tale ammissione nei primi due mesi dell'anno 2027 o 2028, potrà optare per il mantenimento del beneficio per tutta la durata residuale di validità del presente protocollo;
- c) il Comune provvederà a predisporre conseguente modulistica entro gg. 30 dalla stipula pubblicandola sul sito istituzionale dell'Ente.

L'attuazione del presente protocollo non comporta automaticamente obblighi finanziari a carico del Comune.

L'utilizzo del presente protocollo o di sue parti da parte di altri Enti o Amministrazioni è subordinato all'inserimento nei relativi atti del marchio "Amore@Terni" così come riportato in intestazione.